

Shipping Italy

Il quotidiano online del trasporto marittimo

A Napoli frustrate le aspettative di Culp su 15-bis e incentivi all'esodo

REDAZIONE SHIPPING ITALY · Tuesday, August 4th, 2026

Il sostegno previsto dalla legge portuale per le imprese che forniscono lavoro temporaneo in porto non è un diritto dell'impresa, ma una facoltà dell'Autorità di sistema portuale. E le risorse del comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 84/1994 non possono essere utilizzate per finanziare indistintamente qualsiasi forma di esodo anticipato.

Sono i due principi emersi dalla sentenza con cui il Tar Campania ha respinto il ricorso della Culp, la Compagnia unica dei lavoratori portuali di Napoli, contro un provvedimento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale del novembre 2022.

La controversia nasce dal piano di risanamento presentato dalla Culp nel luglio 2021, dopo le difficoltà finanziarie determinate anche dalla pandemia. L'impresa aveva chiesto all'AdSP un intervento da circa 728 mila euro per il riequilibrio patrimoniale, insieme ad altre misure a sostegno dell'occupazione. L'Autorità aveva accolto le richieste relative alla formazione e all'isopensione, mentre aveva respinto sia le ulteriori misure di riequilibrio patrimoniale sia quelle di incentivo all'esodo.

La Culp aveva contestato entrambe le decisioni. Quanto al riequilibrio, sosteneva che i contributi ricevuti durante l'emergenza Covid ai sensi dell'articolo 199 del decreto legge 34/2020 non potessero essere considerati sostitutivi dell'autonomo intervento previsto dall'articolo 17, comma 15-bis. Secondo la ricorrente, inoltre, il contributo previsto dalla legge portuale non avrebbe costituito un aiuto di Stato e sarebbe quindi rimasto possibile un intervento dell'Autorità per ristabilire l'equilibrio patrimoniale. Sull'incentivo all'esodo, invece, la Culp sosteneva che dovesse trovare applicazione direttamente la previsione del comma 15-bis, che cita espressamente le "misure di incentivazione al pensionamento".

Il Tar, richiamando anche una precedente ordinanza del Tribunale civile di Napoli, ha sottolineato che la disposizione attribuisce all'Autorità una facoltà, non un'obbligazione: l'ente "può", ma non "deve", destinare una quota delle proprie entrate alle misure previste dalla norma. La scelta costituisce quindi esercizio di un potere discrezionale e l'impresa è titolare di un interesse legittimo.

Di conseguenza, per ottenere l'annullamento del diniego, la Culp avrebbe dovuto dimostrare che la

decisione dell'AdSP fosse incompatibile con le finalità perseguite dal legislatore: sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici, oppure ristabilire gli equilibri patrimoniali quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio all'operatività del porto. Secondo il Tar, questa dimostrazione non è stata fornita.

Decisiva è stata, in particolare, l'istruttoria compiuta dall'Autorità sul piano di risanamento. L'AdSP aveva rilevato risultati economici che apparivano sufficienti a consentire il riequilibrio attraverso la gestione ordinaria: il piano prevedeva per il 2022 un utile netto di 358 mila euro e il preconsuntivo 2021 mostrava un utile di periodo di 390 mila euro, ridotto a 160 mila considerando i ratei di costo. A ciò si aggiungevano circa 670 mila euro di contributi già ottenuti dalla Culp attraverso il meccanismo emergenziale dell'articolo 199 del decreto legge 34/2020. Per la commissione incaricata dell'esame del piano, quindi, non sussistevano i presupposti tecnici per un ulteriore contributo in conto esercizio.

Ancora più netto è il passaggio sull'esodo. Il Tar ha osservato che il comma 15-bis parla di finanziamento delle "misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori", ma non autorizza per questo qualsiasi forma di esodo anticipato. Peraltro, ricorda la sentenza, proprio per i lavoratori delle imprese portuali la disciplina introdotta dal decreto legge 228/2021 ha previsto uno specifico fondo destinato alle misure di incentivazione al pensionamento anticipato.

Da qui l'integrale respingimento del ricorso.

A.M.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY

**SHIPPING ITALY E' ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER
ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI**

This entry was posted on Tuesday, August 4th, 2026 at 1:11 pm and is filed under [Porti](#).
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.